

## Statuto della società

### **"EGEA – ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.p.A."**

#### **1 - Denominazione - Sede - Oggetto – Durata - Organizzazione**

##### **1.1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata "EGEA – ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.p.A."

##### **1.2 - Sede**

La società ha sede legale in Alba.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di gestione, dopo aver sentito il parere del Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di gestione è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri Comuni in Italia solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di gestione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

##### **1.3 - Oggetto**

La società potrà svolgere l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:

- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;

- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termoutilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredo urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
- nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o di carburante.

La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

La Società svolgerà la propria attività nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, in regime di separazio-

ne funzionale, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate: servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo della società.

#### **1.4 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 Codice Civile.

#### **1.5 - Organizzazione**

La società è organizzata secondo il sistema dualistico previsto e regolato dall'art. 2409-octies codice civile.

Amministrazione e controllo sono quindi affidati rispettivamente ad un Consiglio di Gestione e ad un Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto stabilito dal codice civile e dal presente statuto.

### **2 - Capitale sociale, azioni e obbligazioni**

#### **2.1. - Capitale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 52.333.855,00 ed è diviso in n. 1.495.253 azioni ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile aventi valore nominale di Euro 35,00 cadauna.

#### **2.2 - Aumenti del capitale/Recesso dei soci**

Il capitale sociale può essere aumentato con emissione di azioni aventi diritti anche diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di gestione i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di eser-

cizio.

La deliberazione di aumentare il capitale non può essere eseguita fino a quando non sono state integralmente liberate le azioni precedentemente emesse.

In caso di aumento di capitale, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro trenta giorni dal deposito della offerta di opzione presso il Registro delle imprese e comunque salvo il caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in opzione agli azionisti della società. Fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione le Banche e/o gli istituti di credito non possono esercitare il diritto di voto.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

I Soci che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Negli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione il valore di emissione delle nuove azioni non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle azioni in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revi-

sione legale dei conti e dal parere favorevole del Consiglio di sorveglianza.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 codice civile, il rimborso delle azioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato, con i criteri di cui al precedente 6° comma, dal Consiglio di gestione, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In caso di disaccordo del socio recedente il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore.

A fronte dell'esercizio del diritto di recesso, il capitale sociale resterà invariato qualora avvenga l'acquisto da parte dei soci o, in difetto, di terzi o l'acquisto da parte della società utilizzando le riserve disponibili. Resta salvo quanto previsto al successivo articolo 2.4.

In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società. Il procedimento di liquidazione dovrà essere fatto a norma dell'art. 2437 quater Codice Civile.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere ce-

dute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- il cambiamento significativo dell'attività della società rispetto a quelle prima previste nell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;
- nei casi previsti dall'art.2497-quater del codice civile, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. Non vi è diritto di recesso nel caso di deliberazioni riguardanti: 1) la proroga del termine, 2) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se entro 90 giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

### **2.3 - Azioni**

Le azioni sono nominative, ordinarie e di diverse categorie, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite. Le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni privilegiate possono essere emesse nella misura massima del 50% del capitale sociale, con la prelazione nel rimborso del capitale per l'intero

valore nominale, con la partecipazione alle perdite postergata rispetto alle azioni ordinarie, con la priorità nell'assegnazione degli utili rispetto alle azioni ordinarie nella misura non superiore al 10% del valore nominale, prima della ripartizione degli utili fra tutte le azioni ordinarie e privilegiate.

#### **2.4 - Trasferimento delle azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Fatto salvo quanto infra previsto qualsiasi trasferimento, anche mortis causa e a titolo donativo, di azioni e di diritti di qualsiasi tipo concernenti le stesse, che abbia come conseguenza il possesso in capo al cessionario di una partecipazione maggiore del 7,5% del capitale sociale, sarà soggetto al preventivo gradimento dal Consiglio di sorveglianza, che dovrà essere espresso entro e non oltre 20 giorni successivi dalla data di ricevimento della comunicazione del potenziale acquirente. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento s'intenderà concesso.

Nel caso in cui il Consiglio di sorveglianza negasse il gradimento, al socio cui non è stato possibile procedere al trasferimento è riservato il diritto di recesso, secondo le modalità di cui all'art. 2437 ter codice civile.

Non sono soggetti a preventivo gradimento i trasferimenti a favore dei soci che all'atto del trasferimento già detengano una partecipazione azionaria superiore al 7.5%.

I limiti al trasferimento non si applicano neppure alle azioni che, alla data di assunzione della delibera che ha introdotto la presente limitazione, secondo quanto risultante dal Libro soci alla data medesima, facevano parte di pacchetti che già superavano la soglia prevista.

Il trasferimento delle azioni in violazione delle disposizioni del presente ar-

titolo è inefficace nei riguardi della società e dei terzi. La società non potrà pertanto annotare nel libro soci la cessione a favore dell'avente causa e questi non potrà esercitare i diritti connessi alla titolarità delle azioni eccedenti i limiti di cui sopra.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **2.5 - Vincoli sulle azioni**

Le azioni possono formare oggetto di pegno o usufrutto.

Nel caso di pegno delle azioni, il diritto di voto spetta al socio. Nel caso di usufrutto, il diritto spetta all'usufruttuario.

Nel caso di pegno, il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio.

Nel caso di usufrutto, il diritto agli utili spetta all'usufruttuario, mentre il diritto di opzione spetta al socio.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art.2352 del Codice Civile.

Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.

### **2.6 - Obbligazioni**

L'emissione di obbligazioni non convertibili, nominative o al portatore, è deliberata dal Consiglio di gestione con verbale redatto da un notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al Consiglio di gestione i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni

della Sezione VII - Capo V - Titolo V - Libro V del Codice Civile.

### **3 - Assemblea dei soci**

#### **3.1 - Competenze dell'assemblea**

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria la distribuzione degli utili, la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di sorveglianza, le azioni di responsabilità nei loro confronti ed il compenso loro spettante, la nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e il compenso ad esso spettante, nonché la remunerazione spettante al Consiglio di Gestione, in conformità all'art. 5.7.

L'assemblea annuale sarà competente per l'approvazione del bilancio di esercizio nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio di sorveglianza o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di sorveglianza o del Consiglio di gestione. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

#### **3.2 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di gestione anche fuori dalla sede della società, purché nell'ambito della provincia ove essa ha sede, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax, la posta elettronica ed ogni altro mezzo di comunicazione telematica possono sostituire la lettera raccomandata purché diano prova dell'avvenuta ricezione.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea annuale dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, nei termini di cui all'art. 2364, prima parte del 2° comma. Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, detta convocazione può essere fatta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza non presenti.

Il Consiglio di gestione deve convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare sugli argomenti proposti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta del Consiglio di gestione.

### **3.3 - Partecipazione all'assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che siano iscritti nel libro dei soci.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione (videoconferenza od audioconferenza), a condizione che vi sia la possibilità di identificazione reciproca di tutti i partecipanti, sia loro consentita la partecipazione alla trattazione e alla discussione degli argomenti in tempo

reale, e che sia possibile la reciproca disponibilità e scambio, sempre in tempo reale, di tutti i documenti che sono oggetto della discussione, e che di quanto sopra sia dato atto nel relativo verbale. In tal caso l'adunanza si intende tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario, predisposto dal consiglio di gestione ed inviato a ciascun socio unitamente all'avviso di convocazione. Il formulario dovrà esser restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 codice civile. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea.

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, a puro scopo informativo.

### **3.4 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente designato dai soci Enti pubblici per ciascuna seduta o per il periodo di tempo corrispondente alla permanenza in carica del Consiglio di Sorveglianza o, in difetto, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha i poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea di volta in volta o per un periodo di tempo predeterminato. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

### **3.5 - Deliberazioni delle assemblee**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Nell'assemblea ordinaria non hanno diritto di voto le azioni diverse da quelle ordinarie.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la liquidazione della società e la composizione numerica degli organi sociali è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richie-

sto il voto favorevole di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea che concernono i diritti delle categorie di azioni devono essere approvate dall'assemblea della società e dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, alle quali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

#### **4. - Consiglio di Sorveglianza**

##### **4.1 – Composizione del Consiglio di sorveglianza**

Il Consiglio di sorveglianza è composto da 7 membri scelti anche fra non soci.

I componenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 bis codice civile. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

I membri del Consiglio di sorveglianza sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Consiglio di sorveglianza avviene secondo quanto infra disciplinato.

La nomina di due membri del Consiglio di sorveglianza è riservata, congiuntamente, ai soci pubblici Enti territoriali, senza che ad essi faccia capo alcun obbligo di sceglierli tra i soggetti aventi il requisito dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali. Ai membri nominati dai soci pubblici si applica l'art. 2449 del codice civile.

In ogni caso i componenti nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti stessi.

La nomina dei restanti 5 (cinque) membri del Consiglio di sorveglianza avverrà sulla base del voto di lista come infra disciplinato.

a) Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di maggioranza) vengono tratti, nell'ordine con il quale sono in essa indicati, 4 (quattro) componenti del Consiglio di sorveglianza;

b) il restante componente viene tratto, nella persona del primo candidato in essa indicato, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti dopo quella di cui al precedente punto a) e che abbia ottenuto il voto di almeno 10% del capitale sociale.

Ove venisse presentata una sola lista ovvero nel caso in cui nessuna delle liste diverse dalla Lista di Maggioranza raggiunga la percentuale di voti di cui alla precedente lettera b), anche il quinto consigliere sarà tratto dall'unica lista ovvero dalla Lista di Maggioranza; qualora questo non sia possibile, alla nomina provvede l'assemblea ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 3.5.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di sorveglianza coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, i componenti del Consiglio di gestione, coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuite o da altri rapporti di natura patrimoniale con la società, con le società da questa controllate o con le società che la controllano e con quelle sottoposte a comune controllo.

I componenti non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né fare parte di organi amministrativi in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Ogni azionista può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola

lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare (né concorrere a presentare) altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Nelle liste, i candidati devono essere elencati in numero progressivo e si dovrà indicare chi di loro è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. 58/1998. Il primo componente di ciascuna lista deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tutti i candidati devono possedere, inoltre, i requisiti di onorabilità prescritti dal D.Lgs. 58/1998.

Le liste di candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della stessa, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ciascun candidato; e
- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza;
- la dichiarazione relativa al possesso dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali.

Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è nominato dall'assemblea, e viene scelto tra i componenti di designazione pubblica, secondo l'indicazione

che sarà espressa congiuntamente dai medesimi soci pubblici Enti territoriali.

Il Presidente convoca il Consiglio di sorveglianza, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

I componenti il Consiglio di sorveglianza sono revocabili in qualunque tempo dall'assemblea ordinaria dei soci anche senza giusta causa, fermo restando in tal caso il diritto al risarcimento dei danni, salvo le disposizioni sulla revoca dei componenti nominati dagli Enti pubblici partecipanti per i quali si applica l'art. 2449 codice civile.

#### **4.2 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di sorveglianza**

I componenti del Consiglio di sorveglianza sono responsabili solidalmente con i componenti del Consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

#### **4.3 - Sostituzione dei componenti del Consiglio di sorveglianza**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria dei soci provvede senza indugio alla loro sostituzione, come infra precisato.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti tratti dalla Lista di Maggioranza, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria senza obbligo di lista.

Qualora invece occorra sostituire il componente tratto dalla lista diversa dalla Lista di Maggioranza, l'assemblea provvederà a sceglierlo fra i candidati indicati nella lista cui faceva parte il Consigliere da sostituire; qualora que-

sto non sia possibile, alla nomina provvederà l'assemblea ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 3.5.

Per i componenti designati dai soci pubblici si applica l'art. 2449 del codice civile.

#### **4.4 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di sorveglianza**

Il Consiglio di sorveglianza si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima; in casi di urgenza, da determinarsi di volta in volta dal Presidente, il termine può essere ridotto a due giorni. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di sorveglianza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti, ed inoltre della riunione sia stato avvertito preventivamente il Presidente del Consiglio di gestione.

Le riunioni del Consiglio di sorveglianza, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il componente in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di sorveglianza è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Qualora il numero dei componenti fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

La delibera del Consiglio di sorveglianza che approva il bilancio può essere impugnata dai soci.

#### **4.5 – Competenze del Consiglio di sorveglianza**

Il Consiglio di sorveglianza approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, predisposti dal Consiglio di gestione, salvo i casi in cui la competenza è demandata all'assemblea; nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione da parte del consiglio di gestione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento, promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di gestione, presenta la denuncia al Tribunale se vi è fondato sospetto che ci sia violazione dei doveri da parte del Consiglio di gestione, riferisce per iscritto almeno una volta l'anno all'assemblea dei soci sull'attività di vigilanza svolta sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di sorveglianza con il voto favorevole di almeno sei consiglieri le decisioni che il Consiglio di gestione e/o il Consigliere delegato intendono assumere sugli specifici argomenti elencati nel penultimo capoverso del successivo art. 5.5.

I componenti il Consiglio di sorveglianza possono assistere alle riunioni del Consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee dei soci.

Il Presidente del Consiglio di sorveglianza, oltre a quanto detto al punto 4.1, ultima parte, compie gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio stesso e mantiene i rapporti con i soci pubblici e privati.

Al Presidente spetta inoltre, anche in forma individuale, la vigilanza sulla gestione aziendale per quanto attiene:

- la corretta osservanza della legge dello statuto,
- l'applicazione di corretti criteri di amministrazione e di controllo,
- la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e il suo concreto funzionamento.

A questo fine ha diritto di accesso a tutti gli atti ed i documenti aziendali e di ottenere dal Presidente del Consiglio di Gestione informazioni tempestive e complete su qualsiasi fatto riguardante la gestione stessa.

#### **4.6 - Compenso al Consiglio di sorveglianza**

Il compenso annuale al Consiglio di sorveglianza è determinato dall'assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di sorveglianza.

### **5 - L'Organo Amministrativo**

#### **5.1 - Consiglio di gestione**

La società è amministrata da un Consiglio di gestione composto da un nu-

mero dispari di membri, determinato dal Consiglio di Sorveglianza, da 3 a 5 scelti anche fra non soci.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Consiglio di gestione scegliendo tutti i componenti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza può concorrere alla presentazione di e può votare per una lista soltanto. Ciascun componente del consiglio di sorveglianza può esprimere un solo voto.

Le liste di candidati, sottoscritte dai Consiglieri di sorveglianza che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di sorveglianza e comunque in tempo utile per consentire le deliberazioni in merito alla nomina del Consiglio di gestione.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della stessa, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ciascun candidato; e
- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nelle liste, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

Non possono essere nominati componenti le persone giuridiche, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, i componenti il Consiglio di sorveglianza, e le persone che esercitano attività in concorrenza o in conflitto di interessi o in potenziale conflitto con quella della società.

I componenti non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente re-

sponsabili in società concorrenti, né essere componenti degli organi amministrativi in società concorrenti salvo autorizzazione del Consiglio di sorveglianza.

I componenti il Consiglio di gestione sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque tempo dal Consiglio di sorveglianza, anche senza giusta causa, fermo restando in tal caso il diritto al risarcimento dei danni.

I componenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di sorveglianza o dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di gestione è stato ricostituito.

Il Presidente del Consiglio di gestione, se non è nominato dal Consiglio di sorveglianza, viene nominato dal Consiglio di gestione.

## **5.2 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di gestione**

I componenti del Consiglio di gestione sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quei componenti che abbiano fatto constatare il proprio dissenso dandone notizia per iscritto al Consiglio di sorveglianza.

## **5.3 – Sostituzioni nel Consiglio di gestione**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione, scegliendoli ove possibile tra i candidati non eletti tratti dalla lista cui apparteneva il componente del Consiglio di gestione cessato. I componenti così nominati restano in carica per tutto il tempo in cui è in carica il Consiglio di

gestione.

Tuttavia, se la maggioranza dei Consiglieri di gestione rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza, l'intero Consiglio di gestione decade automaticamente e il Consiglio di sorveglianza provvede alla nomina del nuovo Consiglio di gestione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 5.1.

#### **5.4 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di gestione**

Il Consiglio di gestione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima; in casi di urgenza, da determinarsi di volta in volta dal Presidente, il termine può essere ridotto a due giorni. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio di gestione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di gestione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il componente in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri componenti e deve astenersi se ha poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di gestione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio di sorveglianza è legittimato a impugnare le delibere del Consiglio di gestione.

### **5.5 – Poteri e doveri del Consiglio di gestione**

Il Consiglio di gestione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere, sotto il controllo del Consiglio di sorveglianza, tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati al Consiglio di sorveglianza e all'assemblea ordinaria dei soci.

Ai fini della gestione operativa della società, il Consiglio di gestione provvede a delegare i poteri per la gestione della società ad un Consigliere delegato, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2381 codice civile. Ciascun Consigliere delegato può esercitare i poteri oggetto della delega e compiere, con firma libera e disgiunta, tutte le operazioni che ad essi ineriscono. Le cariche di Presidente e di Consigliere delegato, e le relative attribuzioni, possono coesistere nella stessa persona.

Gli organi delegati riferiranno al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza, in seduta congiunta, ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società anche tramite sue controllate, nonché sulla prevedibile evoluzione della gestione.

Ciascun componente il Consiglio di gestione può chiedere ai Consiglieri delegati che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il singolo Consigliere delegato voglia realizzare prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di gestione.

Il Consiglio di gestione può sempre impartire direttive al componente delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Presidente convoca il Consiglio di gestione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di gestione di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e di scissione.

Il Consiglio di gestione riferirà al Consiglio di sorveglianza ogni sei mesi sull'andamento generale della gestione e sulla prevedibile evoluzione delle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. Deve inoltre fornire tutte le informazioni che il Consiglio di sorveglianza riterrà opportuno richiedere.

Gli atti appresso indicati dovranno essere deliberati dal Consiglio di gestio-

ne: 1) costituire controllate o acquisire partecipazioni, o acquistare, in tutto o in parte rilevante, i beni di un'altra società; 2) cessare rami d'attività; 3) vendere, permutare, dare in prestito d'uso e in locazione, dare in pegno, ipotecare beni immobili; 4) prestare alle società partecipate avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale di importo unitario superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni di Euro).

Sulle seguenti specifiche materie, il Consiglio di gestione elabora le proposte che, al fine di poter essere rese operative, devono essere approvate dal Consiglio di sorveglianza secondo quanto previsto dal precedente art. 4.5:

- a) politica degli approvvigionamenti di combustibile (combustibili venduti ai clienti, combustibili utilizzati nella centrale di teleriscaldamento e cogenerazione, combustibili usati quali riserva strategica e/o di emergenza);
- b) politica di insediamento territoriale (costruzione di nuove aree servizi e di sportelli per il pubblico);
- c) politica di approvvigionamento delle risorse idriche (fonti di provenienza dell'acqua potabile immessa in rete);
- d) politica di approvvigionamento elettrico (provenienza dell'energia elettrica utilizzata);
- e) politica ambientale (definizione degli standard qualitativi e chimico-fisici delle acque e delle emissioni in atmosfera; parametri chimico-fisici dell'acqua potabile immessa in rete e delle acque depurate; parametri chimico-fisici delle emissioni in atmosfera delle centrali energetiche gestite dall'azienda);
- f) politiche delle tariffe all'utenza;
- g) rapporti finanziari con gli Enti Locali soci nel rispetto del vincolo di eco-

nomicità delle prestazioni.

Il Presidente del Consiglio di gestione e il Consigliere delegato, ove non trattasi di medesima persona, possono assistere alle riunioni del Consiglio di sorveglianza con facoltà di esprimere opinioni e orientamenti e di farli verbalizzare.

#### **5.6 - Poteri di rappresentanza**

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, nell'ambito delle sue deleghe, agli organi delegati.

#### **5.7 - Compenso al Consiglio di gestione**

Il compenso annuale al Consiglio di gestione è determinato dall'assemblea ordinaria dei soci; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di gestione. La remunerazione dei componenti investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di gestione, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza.

Il compenso ai componenti il Consiglio di gestione può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato dall'assemblea azioni di futura emissione.

#### **6 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Consiglio di sorveglianza, per la durata di tre esercizi; l'assemblea inoltre determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico; l'incarico scade alla data dell'assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Gli eventuali compensi corrisposti al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale per servizi diversi dalla revisione dovranno essere indicati nella nota integrativa di bilancio.

## **7 - Bilancio ed utili**

### **7.1 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di gestione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

### **7.2 - Utili**

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, potranno essere distribuiti con deliberazione dell'assemblea.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal Consiglio di gestione.

## **8 - Scioglimento e liquidazione**

### **8.1 - Scioglimento**

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o

restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura del Consiglio di sorveglianza o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

## **9 - Trasparenza e rapporti con l'utenza**

### **9.1 - Accesso alle informazioni**

Per i servizi gestiti, la società assicurerà a norma di legge l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi stessi, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità dei servizi erogati.

### **9.2 - Carta dei servizi**

Per ciascuno dei servizi gestiti, la società adotta la "carta dei servizi" conforme alle disposizioni in vigore e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni di concessione.

La carta dei servizi viene approvata dal Consiglio di gestione su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza.

I reclami degli utenti sono indirizzati al Presidente del Consiglio di gestione e per conoscenza al Presidente del Consiglio di sorveglianza.

## **10 - Varie**

### **10.1 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

\* \* \* \*

Il sottoscritto

Pierpaolo CARINI

nella sua qualità di presidente del consiglio di gestione e consigliere delegato della

EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.

dichiara

che quanto precede corrisponde allo statuto sociale della predetta società aggiornato all'articolo 2.1 a seguito dell'emissione in data 30 settembre 2016 di n. 72.155 azioni a parziale esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento in forma scindibile deliberato dall'assemblea straordinaria tenutasi in data 28 aprile 2016 il cui termine è scaduto lo stesso 30 settembre 2016.

(Pierpaolo CARINI)